



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 13 luglio 2022
(OR. en)**

**11329/22
ADD 1**

**ENV 745
MAR 146
RECH 441
RELEX 1010
ONU 103**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 luglio 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 342 final
Oggetto:	ALLEGATO della raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo internazionale sull'inquinamento da plastica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 342 final - ANNEX.

All.: COM(2022) 342 final



Bruxelles, 12.7.2022
COM(2022) 342 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo internazionale sull'inquinamento da plastica

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO INTERNAZIONALE SULL'INQUINAMENTO DA PLASTICA

- (1) Nel quadro del processo intergovernativo istituito dalla risoluzione 5/14 adottata dalla quinta sessione dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA), che costituisce un forum negoziale inclusivo su scala mondiale, la Commissione si adopererà per negoziare un accordo internazionale sull'inquinamento da plastica¹ (di seguito "accordo sulla plastica").
- (2) La Commissione, a nome dell'Unione europea, si adopera per conseguire un risultato negoziale globale che tenga conto degli obiettivi e dei principi delineati nel prosieguo del testo.
- (3) L'accordo sulla plastica definirà approcci giuridicamente vincolanti e non vincolanti per le parti al fine di ridurre l'inquinamento da plastica e aumentare la sostenibilità e la circolarità complessive di questo materiale in una prospettiva che tenga conto del ciclo di vita. L'esatta portata dell'accordo internazionale previsto non è ancora nota, ma il mandato del comitato intergovernativo di negoziazione sottolinea che l'accordo dovrebbe includere misure che riguardino l'intero ciclo di vita della plastica, compresi la progettazione, la produzione e il consumo nonché la gestione dei rifiuti, che include la produzione di materie prime secondarie.
- (4) Gli obblighi dovrebbero essere inquadrati, a partire dal preambolo dell'accordo, da una serie di obiettivi e principi generali e, se opportuno, da traguardi volti a migliorare la produzione e il consumo sostenibili e circolari e la gestione dei rifiuti di plastica al fine di proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri e marini, conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile, ridurre le emissioni di gas a effetto serra connesse alla plastica nonché assicurare modelli di consumo e di produzione sostenibili, compresi livelli sostenibili di produzione e consumo di plastica, e il divieto o l'eliminazione graduale di materiali e prodotti, ove opportuno. I principi dovrebbero comprendere:
 - il riconoscimento dell'importanza della progettazione improntata alla circolarità e alla sostenibilità, intesa come elemento essenziale per evitare la produzione di rifiuti e rendere disponibili prodotti di plastica duraturi/durevoli, facilmente riutilizzabili e/o riciclabili in prodotti di elevata qualità (ad esempio, promuovendo l'inclusione della plastica riciclata nei nuovi prodotti);
 - un accento particolare sulle plastiche responsabili della maggior parte della produzione di rifiuti e dell'inquinamento (compreso l'inquinamento marino) e che potrebbero essere potenzialmente sostituite da prodotti più durevoli e sostenibili, con un minore impatto ambientale o da altri materiali (con impatti inferiori nell'arco del ciclo di vita);
 - l'eliminazione di composti e additivi destinati alla plastica che ne compromettono la sostenibilità e la circolarità, compresi le plastiche

¹ Tale designazione si riferisce a un accordo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e non pregiudica il nome che i firmatari dell'accordo decideranno in ultima istanza, ad esempio convenzione, trattato o accordo.

oxo-degradabili e gli additivi pericolosi (come piombo e sostanze a base di cadmio, ritardanti di fiamma, ftalati, PFAS);

- una particolare attenzione sia agli effetti delle microplastiche, che sono emesse direttamente in forma biodisponibile per gli organismi e non possono essere rimosse una volta rilasciate nell'ambiente, sia alla necessità di eliminare l'applicazione intenzionale di microplastiche in diversi prodotti per i quali sono disponibili alternative e di combattere il rilascio non intenzionale di microplastiche;
- il riconoscimento della necessità di garantire una corretta gestione circolare della plastica biologica e biodegradabile, da un lato, e dei benefici ambientali complessivi che ne derivano, dall'altro, anche se questi materiali rappresentano solo una piccola percentuale della plastica presente sul mercato mondiale;
- il riconoscimento dell'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti di plastica quale mezzo per rendere praticabile una loro gestione ecologicamente corretta, compreso il riciclaggio, e per migliorare la gestione complessiva dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti;
- il riconoscimento che né la società (attraverso i contribuenti) né l'ambiente dovrebbero pagare i costi esterni della gestione dei rifiuti di plastica, della raccolta dei rifiuti e dell'inquinamento e che dovrebbero essere applicati regimi di responsabilità estesa del produttore per far sì che i costi siano sostenuti da coloro che immettono sul mercato materie plastiche o prodotti contenenti plastica;
- l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, con la priorità assoluta di ottenere un uso prolungato dei prodotti, il loro riutilizzo e la prevenzione dei rifiuti, e prestando particolare attenzione alle misure di riduzione dei rifiuti per i prodotti particolarmente importanti e alla lotta contro i rifiuti, anche nell'ambiente marino;
- l'accordo sul fatto che le spedizioni di rifiuti di plastica da parte delle imprese dovrebbero essere subordinate alla capacità del paese/dell'impianto di destinazione di gestire, trattare e riciclare i rifiuti secondo standard elevati, nel rispetto dell'accordo di Basilea, ove applicabile.

Gli obiettivi dovrebbero tenere conto di ciò che segue: i) il diritto a un ambiente pulito e sano, riconosciuto dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; ii) la solidarietà internazionale; iii) la tempestiva condivisione di dati, indicatori, valutazioni e informazioni su prodotti e materiali; iv) il monitoraggio dei progressi, la rendicontazione e la verifica adeguati a livello nazionale/regionale e globale e all'insegna della semplificazione; v) l'agevolazione della ricerca, delle valutazioni e delle conoscenze e la possibilità per il pubblico di avere accesso a informazioni verificate e tempestive, utilizzarle e comprenderle; e vi) la necessità di prendere in considerazione gli stretti legami esistenti tra salute umana, animale e ambientale. I lavori dovrebbero ispirarsi al principio di equità, anche adottando approcci sensibili alle disabilità e alla dimensione di genere.

- (5) L'accordo sulla plastica dovrebbe inoltre contenere disposizioni che stabiliscano:
- il quadro istituzionale;
 - regole per la futura attività normativa;
 - meccanismi di monitoraggio, pubblicazione dei dati e controllo della conformità e delle responsabilità in tutte le fasi del ciclo di vita: i) materie prime per la produzione della plastica; ii) produzione di plastica e di prodotti di plastica, compresa la progettazione; iii) consumo/uso dei prodotti di plastica; iv) gestione dei rifiuti, inquinamento da rifiuti di plastica e da microplastiche;
 - obblighi nazionali e titolarità, come pure approcci di preparazione pangovernativi/intersectoriali che determinino una migliore mobilitazione di tutte le competenze e risorse e una coerenza nella prevenzione dell'inquinamento da plastica, nella riduzione della produzione di rifiuti di plastica, nel passaggio a un consumo e una produzione sostenibili e nella risposta a livello mondiale, regionale, nazionale e di comunità/locale;
 - il sostegno finanziario, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità per conseguire:
 - un'effettiva applicazione dell'accordo sulla plastica e degli impegni che ne derivano;
 - il miglioramento dei meccanismi nazionali e regionali di prevenzione, monitoraggio, raccolta dati, indicatori, rendicontazione e verifica, preparazione e risposta all'inquinamento da plastica (compresi i meccanismi di coordinamento fra agenzie e intersectoriali);
 - l'applicazione di norme sul trattamento dei rifiuti di plastica mediante l'attuazione di misure quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, che attribuiscono la responsabilità agli inquinatori e non solo agli enti pubblici o alle istituzioni finanziarie;

indissolubilmente legati alle categorie di disposizioni di cui sopra o all'efficacia dell'accordo sulla plastica alla luce dei suoi obiettivi e principi generali.

- (6) L'accordo sulla plastica dovrebbe mirare a stabilire disposizioni e impegni sostanziali, in particolare nei settori chiave indicati sopra, tracciando nel contempo la rotta per futuri negoziati, anche mediante allegati e/o protocolli. Le disposizioni giuridicamente vincolanti possono essere integrate da disposizioni non vincolanti (quali orientamenti, norme e dichiarazioni).
- (7) Tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni regionali di integrazione (economica) a cui i loro Stati membri hanno trasferito competenze su questioni relative alle disposizioni dell'accordo dovrebbero essere autorizzati a diventare parti dell'accordo sulla plastica o degli eventuali protocolli. La Commissione dovrebbe garantire che il futuro accordo sulla plastica contenga disposizioni adeguate, sulla scorta di quelle contenute nei recenti accordi multilaterali in materia di ambiente, in modo che l'Unione possa diventarne parte contraente. Dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni specifiche per la cooperazione con organizzazioni internazionali e parti interessate non governative pertinenti.

- (8) Dovrebbero essere presi in considerazione anche periodi transitori per l'attuazione e il relativo sostegno all'attuazione, con particolare attenzione alle esigenze dei paesi a reddito basso e medio-basso.
- (9) La Commissione rappresenterà l'Unione nel comitato negoziale intergovernativo incaricato di elaborare un accordo sulla plastica, come indicato nella risoluzione 5/14 dell'UNEA, e in qualsiasi organo preparatorio o connesso.
- (10) La Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che l'accordo sulla plastica sia coerente con la legislazione e le politiche pertinenti dell'Unione, come pure con gli impegni sottoscritti dall'Unione nel quadro di altri accordi multilaterali di rilievo in questo ambito.
- (11) La Commissione dovrebbe condurre i negoziati conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione in vigore.